

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

(emanato con D.R. n. 280, prot. n.4863 del 30.03.2011)

Art. 1 Principi generali

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L. 3.07.1998 n. 210 e sulla base del D.M. n. 224 del 30.04.1999, determina i criteri per l'istituzione e la gestione dei corsi di Dottorato di ricerca.
2. Il Dottorato di Ricerca è finalizzato al conseguimento di un titolo accademico in grado di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di qualificata ricerca scientifica.
2. All'istituzione dei corsi di Dottorato si procede con Decreto Rettorale.
3. L'Università degli Studi di Foggia può istituire corsi di Dottorato anche in forma consortile con altre Università o anche in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di idonei requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture e di attrezzature.
Ai Dottorati di ricerca, con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Foggia, possono aderire, in qualità di componenti il Collegio dei Docenti, professori e ricercatori di altre sedi universitarie, anche non consorziate.
4. L'Università di Foggia può, inoltre, partecipare in forma consortile a corsi di Dottorato attivati presso altre sedi universitarie.
5. L'Università di Foggia può, altresì, partecipare a corsi di dottorato internazionali, a seguito di accordi consortili con altre Università e/o centri di ricerca stranieri cui si rinvia per quanto concerne tutte le procedure relative all'istituzione e al funzionamento.

Art. 2 Istituzione

1. Il Rettore istituisce con proprio provvedimento i corsi di Dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento, sentito il parere della Commissione Scientifica di Ateneo, previa valutazione del Nucleo di valutazione interna e delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di propria competenza.
2. I Dipartimenti singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri Atenei italiani o stranieri – propongono, con delibera motivata, l'istituzione di nuovi corsi di Dottorato di ricerca.
3. L'istituzione di un corso, che deve essere giustificata sulla base di adeguate motivazioni scientifico-culturali e che deve riferirsi ad un programma formativo collocato in un ambito disciplinare sufficientemente ampio, viene deliberata dal Consiglio della Scuola.
4. Ciascuna proposta deve essere presentata secondo la Scheda per la verifica dei requisiti di idoneità predisposta dal NVI.
5. I dottorati fra Atenei consorziati devono essere supportati da apposite convenzioni che prevedano, fra l'altro, la ripartizione delle spese di funzionamento tra la sede amministrativa e le singole sedi consorziate.

Art. 3
Valutazione dei requisiti di idoneità

1. La valutazione dei requisiti di idoneità è effettuata, al momento dell'istituzione, dal Nucleo di valutazione interna ed è ripetuta con periodicità triennale.
2. Il Rettore invia al Ministero, ai fini della valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del Nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione, congiuntamente alle osservazioni del Senato Accademico.
Tale relazione, sarà considerata anche ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98, nonché ai fini dell'eventuale disattivazione del corso di Dottorato in caso di mancanza dei requisiti di idoneità.

Art. 4
Verifica scientifica

1. La Commissione scientifica di Ateneo, anche ai fini delle relazioni del Nucleo di valutazione, sentitoli o i comitati d'area, ove occorra:
 - a. esprime parere obbligatorio sulle proposte relative all'istituzione e all'organizzazione dei corsi di Dottorato;
 - b. redige una relazione annuale sullo stato degli studi relativi ai Dottorati di ricerca con eventuali proposte di soppressione o di accorpamento;
 - c. svolge funzioni di Garante per i dottorandi riguardo all'andamento dei corsi;
 - d. può promuovere attività extracurricolari interdisciplinari anche attraverso l'organizzazione di seminari e conferenze;
 - e. può proporre annualmente, con decisione motivata, l'assegnazione di un premio alla tesi di Dottorato giudicata più innovativa fra quelle discusse nel corso dell'anno, il cui importo sarà determinato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione;
 - f. acquisisce dagli esaminatori le valutazioni sul valore delle tesi di Dottorato;
 - g. può richiedere, anche direttamente, ai dottorandi e ai docenti, ogni informazione che sia, a suo giudizio, utile per la valutazione scientifica dei corsi di Dottorato.

Art. 5
Obiettivi formativi e programmi di studio

1. L'istituzione di un Dottorato presso l'Università di Foggia, quale sede unica o convenzionata, presuppone l'esistenza di una comunità scientifica di riferimento con consolidata esperienza di ricerca nell'Area specifica e con produzione scientifica qualitativamente e quantitativamente certificabile. Al fine di assicurare stabilità al Dottorato, il tema di ricerca che lo caratterizza dovrà essere di interesse scientifico-culturale sufficientemente ampio.
2. Laddove possibile, è auspicabile una documentata collaborazione con enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che garantiscano l'inserimento dei dottorandi in un eventuale contesto lavorativo.
3. La formazione del dottore di ricerca, è finalizzata all'acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso Università, Enti pubblici e soggetti privati.
4. Il Dottorando con borsa dovrà svolgere almeno 6 mesi di studio e formazione all'estero presso

una qualificata struttura di ricerca individuata d'intesa con il Tutor ed autorizzata dal Collegio dei docenti; invece, per il Dottorando senza borsa lo studio all'estero è consigliato.

5. Il Senato Accademico, su indicazione del/i Dipartimento/i o Istituto/i proponente/i, o altra struttura assimilata, individua gli obiettivi e definisce i percorsi formativi del Dottorato.
6. Nel caso di convenzioni con piccole o medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, gli obiettivi e i percorsi formativi possono essere concordati tra l'Università e i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.
7. È prevista la possibilità di istituire Dottorati di indirizzo internazionale che raggruppino fra loro una o più sedi che poggino su intese e affinità scientifiche concrete. I relativi dottorandi dovranno fare esperienze e soggiornare nelle sedi convenzionate con adeguate agevolazioni di carattere economico.

Art. 6 **Accesso**

1. Possono accedere al Dottorato di ricerca, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica / magistrale (nuovo ordinamento) o analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto equipollente dalla Commissione esaminatrice ai soli fini dell'ammissione al Dottorato, nel caso in cui non sia già stato dichiarato equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico 31 agosto 1933, n. 1592., o nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità.
2. L'Università di Foggia disciplina le prove di ammissione al Dottorato, garantendo la valutazione comparativa dei candidati, tempi ristretti per l'espletamento, la pubblicità degli atti.
3. Il bando di concorso per l'ammissione, che dovrà essere pubblicato anche in lingua inglese, è emanato, di norma entro il 31 luglio, dal Rettore che ne dà tempestiva comunicazione al Ministero che ne cura la diffusione a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando dovrà essere pubblicato anche nell'albo telematico e dell'Università di Foggia e avrà come scadenza quella indicata sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando di concorso deve indicare:
 - a. Il numero complessivo dei candidati da ammettere al Dottorato di ricerca;
 - b. Il numero e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art.11;
 - c. I contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 11;
 - d. Le modalità di svolgimento delle prove di ammissione.

Il Rettore, entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando, su proposta del Collegio dei docenti, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre docenti di ruolo, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Corso di Dottorato, cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. Nel caso di dottorati articolati in almeno tre curricula dovrà essere favorita la presenza in commissione di esperti dei vari ambiti nel quale si articola il Corso di Dottorato. I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente stabiliti dalla Commissione.

4. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto dagli accordi stessi.
5. L'esame di ammissione ai corsi di Dottorato deve essere concluso, di norma, entro il 15 Ottobre onde consentirne l'avvio il 1 Novembre successivo. L'avvio del corso in data successiva al 1

Novembre e comunque, di norma, non oltre il 31 Dicembre, è ammesso previa esplicita dichiarazione da parte del Coordinatore del Dottorato del recupero delle attività non svolte.

Art. 7 **Diritti e obblighi dei dottorandi**

1. Il Dottorando è tenuto a garantire la frequenza al corso di dottorato sulla base delle indicazioni stabilite dal Collegio dei Docenti.
2. Un iscritto al corso di dottorato non può essere iscritto ad altro corso di dottorato italiano o estero, o ad altro corso di studio post-laurea ad eccezione di quanto previsto dalle convenzioni di cooperazione interuniversitaria internazionale.
3. È prevista l'esclusione dal Dottorato di ricerca — con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei Docenti — in caso di giudizio negativo sull'attività dell'iscritto al corso di dottorato in una delle verifiche previste dall'organizzazione del Corso. In caso di esclusione dal corso, la borsa di studio eventualmente erogata cessa di essere erogata a partire dalla data deliberata dal Collegio.
4. La sospensione degli obblighi di frequenza del Dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di maternità, servizio militare, grave e documentata malattia con interruzione dell'erogazione della relativa borsa. A giudizio del Collegio dei docenti, è inoltre possibile concedere la sospensione sulla base di gravi e documentati motivi. Il Collegio dei Docenti, in rapporto alla durata dei predetti periodi di sospensione, stabilisce la necessità o meno del recupero dei periodi medesimi. In caso di sospensione di durata superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
5. È consentito affidare agli iscritti ai corsi di dottorato un incarico di tutorato e una limitata attività didattica sussidiaria o integrativa che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca. La collaborazione didattica compresa la partecipazione alle commissioni d'esame è facoltativa e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università, è sottoposta al parere favorevole del Consiglio dei Docenti, in accordo con la Facoltà interessata.
6. Gli iscritti a corsi di dottorato di area medica possono essere impiegati a domanda nell'attività assistenziale ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 14 Gennaio 1999, n. 4, con l'autorizzazione del Collegio dei Docenti e acquisiti i pareri degli Organi competenti, purché tale attività sia chiaramente finalizzata agli obiettivi della ricerca oggetto del Dottorato. In ogni caso il dottorando non può essere impiegato per turni di guardia, di reperibilità o in attività sostitutive di quelle istituzionali.
7. Ai sensi della Legge 3 luglio 1998 n. 210 art. 4 comma 3 al pubblico dipendente è estesa la possibilità, prevista dall'art. 2 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 come modificato dall'art.52 comma 57 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e di usufruire della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è istaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Nel caso in cui il Dottorando svolga attività lavorative (professionale, dipendente), la valutazione della compatibilità con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca è demandata caso per caso al Collegio dei Docenti.
8. I cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, sono ammessi al dottorato in

soprannumero, nel limite della metà dei posti istituiti con arrotondamento all'unità per eccesso, se per effetto di protocolli esecutivi di accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché di accordi fra l'Università di Foggia e l'Università dei Paesi interessati, sono beneficiari di borse di studio, assegnate per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli Affari Esteri o dal Governo del Paese di provenienza.

9. Gli assegnisti di ricerca, risultati idonei all'esame di ammissione, possono essere ammessi, previa autorizzazione del Dipartimento presso il quale svolgono attività di ricerca e del Collegio dei Docenti del Dottorato, al corso di Dottorato anche in soprannumero senza borsa di studio e senza il beneficio dell'esonero dal pagamento dei contributi, a condizione che il Dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono essere altresì ammessi in soprannumero, su richiesta del Collegio dei Docenti, purché risultanti comunque idonei nella graduatoria di merito, i titolari di borse assegnate da Ministeri, Enti pubblici di Ricerca o altri soggetti espressamente ritenuti "qualificati" dal Collegio dei Docenti.
10. Gli iscritti al corso di Dottorato di Ricerca che siano titolari di un posto di ruolo di ricercatore o di una borsa di studio o di assegno di ricerca, possono terminare la formazione previa rinuncia al compenso della borsa di studio per il Dottorato di Ricerca.
11. All'atto dell'immatricolazione al corso, il Dottorando deve rilasciare liberatoria per il deposito della propria tesi di dottorato in formato elettronico, per il tramite degli uffici competenti e nei termini da questi indicati, nell'archivio istituzionale di Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università provvedere al deposito della tesi medesima presso le Biblioteche di Roma e Firenze in ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa.

Art. 8

Durata dei corsi e conseguimento del titolo

1. I corsi di Dottorato hanno durata di almeno tre anni.
2. Per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, gli iscritti al Dottorato che hanno terminato la tesi di Dottorato, dovranno inoltrare apposita domanda di ammissione al Rettore entro il 30 novembre immediatamente successivo alla conclusione del corso corredata delle delibere del Collegio dei Docenti relative all'ammissione all'esame finale.
3. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che può essere ripetuto una sola volta.
4. La tesi finale può essere redatta anche in lingua inglese.
5. La commissione giudicatrice è nominata dal Rettore sentito il Collegio dei Docenti ed è composta da tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, specificatamente qualificati nei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università anche straniere non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti. La commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche o private, anche straniere. Nel caso di un Dottorato comprendente curricula differenti, il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, ciascuna per ogni curriculum, composte da componenti afferenti ai settori Scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula. Nessun docente può far parte, nello stesso ciclo, di più di una Commissione Giudicatrice per i corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Foggia.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
7. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice riporta le modalità e i tempi dei

lavori delle commissioni, assicurando comunque la conclusione delle relative operazioni entro 90 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina.

8. Decorso il termine di cui al comma 7, la commissione che non abbia concluso i suoi lavori senza giustificato motivo decade e il Rettore nomina una nuova commissione, con esclusione dei componenti decaduti.
9. Il Candidato, ricevuta comunicazione dall'Ufficio competente della composizione della Commissione, è tenuto ad inviare tempestivamente la propria tesi ai commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei Docenti; i commissari esterni, non facenti parte del Collegio dei Docenti sono tenuti a inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, al Coordinatore del Dottorato una breve relazione scritta nella quale confermano o meno l'ammissione del candidato alla prova finale. In caso di motivato giudizio negativo di entrambi i commissari esterni, il Collegio dei Docenti può decidere di ammettere ugualmente il candidato all'esame finale previsto per l'anno in corso ovvero di rinviare il candidato all'esame finale per l'anno successivo.
10. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale per l'anno successivo; in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
11. L'Università di Foggia assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
12. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
13. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

Art. 9

Borse e contributi

1. L'Università di Foggia definisce l'entità dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché conferisce borse di studio in conformità ai seguenti criteri:
 - a. i contributi sono graduati secondo i criteri e i parametri di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;
 - b. l'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 3 Agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni.
 - c. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che possiedono un reddito complessivo annuo lordo non superiore € 10.000. Il suddetto requisito viene verificato annualmente.
 - d. i dottorandi titolari di borse di studio conferite dalle università sui fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98 o comunque derivanti dal bilancio universitario sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi;
 - e. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto di cui alla lettera a); ulteriori situazioni di parità di merito, saranno regolate ai sensi dell'art. 2 comma 9 della legge 16.06.1998 n. 191;
 - f. il numero di borse di studio conferite dall'Università di Foggia, comprensive di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L.210/98, è non inferiore alla metà dei dottorandi e comunque non inferiore a due;
 - g. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e

- la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della L. 210/98 o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge 27 Dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
- h. la durata dell'erogazione della borsa di studio è pari all'intera durata del corso;
 - i. la cadenza di pagamento della borsa di studio è non superiore al bimestre;
 - j. l'importo della borsa di studio è aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero nella misura non inferiore del 50 per cento;
 - k. non si può usufruire contemporaneamente di più borse di studio, sia pure erogate da fonti diverse, fuorché per quelle conferite da Istituzione nazionali o straniere utili a integrare con soggiorno all'estero l'attività di formazione o di ricerca. In tale ultimo caso non si ha diritto all'elevazione del 50% della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero;
 - l. chi abbia già usufruito, anche parzialmente, di una borsa per la frequenza di un altro corso di dottorato o corso ritenuto equipollente (presso l'Ateneo di Foggia o presso altra sede di dottorato) non può usufruire di un'altra borsa di studio di dottorato.

Art. 10 **Organi del Dottorato**

1. Organi del Corso di Dottorato di Ricerca sono:

- a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio dei Docenti .
- a. Il Coordinatore è, di norma, un Professore di ruolo a tempo pieno, di uno dei settori scientifico disciplinari del Corso di Dottorato. E' nominato con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei Docenti.
- Il Coordinatore riunisce e presiede il Collegio dei Docenti almeno due volte l'anno e ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o lo richieda la maggioranza del Collegio dei Docenti.
- b. Il Collegio dei Docenti è composto da Professori di ruolo e Ricercatori dell'Università di Foggia e possono farvi parte Professori di ruolo e Ricercatori universitari di altre sedi universitarie anche non consorziate.
- Il Collegio dei Docenti è, di norma, composto da Professori di ruolo e Ricercatori afferenti ai settori scientifico-disciplinari ai quali si riferisce il Corso di Dottorato, che con le loro attività abbiano apportato contributi scientifici, a livello nazionale e/o internazionale, e che s'impegnino a svolgere i compiti necessari per il funzionamento del Corso.
- L'ammissione di nuovi docenti è deliberata a maggioranza dal Collegio dei Docenti.
- Le decisioni del Collegio dei Docenti sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.
- Il quorum per la validità della seduta è dato dalla maggioranza dei componenti il Collegio.
- I docenti del Collegio garantiscono il regolare svolgimento del Corso e le funzioni di tutori.

2. Il Collegio dei Docenti inoltre:

- a. impartisce le direttive generali del Corso di Dottorato;
- b. indica al Rettore una rosa di nominativi di docenti per la costituzione della Commissione per l'esame di ammissione e per la valutazione finale;
- c. delibera sull'equipollenze dei titoli accademici conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione ai Corsi;
- d. definisce l'assegnazione di ogni allievo ad un docente-tutore che ne segue il percorso di formazione. Nel caso di particolari ricerche condotte da dottorandi che prevedano competenze specifiche può nominare un secondo tutore esterno al Collegio dei Docenti, scelto tra esperti del

settore, sia docenti e ricercatori della stessa Università di Foggia o di altre università italiane e straniere sia studiosi operanti in altri ambiti. Il Collegio dei Docenti entro il I° semestre del I° anno approva il curriculum, il piano formativo e il progetto di ricerca scelto dal candidato con il docente tutore;

- e. annualmente verifica il piano formativo e definisce l'attribuzione di eventuali incarichi per corsi di insegnamento, cicli di seminari, ecc.;
 - f. al termine di ogni anno valuta l'assiduità, il profitto e l'avanzamento delle ricerche (documentata da una relazione scritta e da eventuale presentazione orale) di ciascun allievo del Corso, ammettendo lo stesso al prosieguo degli studi o proponendone al Rettore l'esclusione. L'allievo che non superi la prova annuale, può essere ammesso al prosieguo con riserva da sciogliersi entro il successivo trimestre;
 - g. delibera, altresì, il riconoscimento di studi eventualmente compiuti all'estero e, comunque, preventivamente autorizzati;
 - h. sentito il tutore, redige la relazione finale per l'ammissione di ciascun dottorando alla prova finale ovvero per la sua esclusione;
3. Il Collegio dei Docenti può autorizzare una limitata attività didattica sussidiaria dei dottorandi e un'attività assistenziale ai dottorandi di area medica, secondo quanto previsto all'art. 9, commi 5 e 6, del presente Regolamento.

Art. 11

Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate, dal Senato Accademico, su proposta dei Collegi dei Docenti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato in relazione ai criteri generali fissati dal MIUR.

Art. 12

Norme Transitorie

1. Nel presente Regolamento, ovunque sia usata la dizione ricercatore, si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento e figure assimilate.
2. Fino alla costituzione di Dipartimenti o di Istituti, le competenze previste dal presente Regolamento vengono espletate dai Consigli di Facoltà.
3. Il limite di reddito pari a € 10.000 previsto per usufruire della borsa di studio troverà applicazione a partire dal XIX ciclo di dottorato.

Allegato al Regolamento in materia di Dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 8 comma 2 dello stesso Regolamento.

PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER ESAME AMMISSIONE A CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA E PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.

PARTE PRIMA

Oggetto e ambito d'applicazione

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le procedure per la nomina delle commissioni per gli esami d'ammissione ai corsi di dottorato e per gli esami finali per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, nonché le procedure relative.

PARTE SECONDA

Esame d'ammissione ai corsi di dottorato

Art. 2

La Commissione giudicatrice per l'esame d'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, ed è composta da tre membri scelti in una rosa di sei professori e ricercatori di ruolo, afferenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di Dottorato, di cui, di norma, quattro in servizio presso l'Università di Foggia e due in servizio presso altre sedi universitarie; nel caso di dottorati articolati in almeno tre curricula, la rosa di membri proposti dal Collegio dei Docenti può essere formata da nove professori e ricercatori universitari di ruolo, di cui, di norma, sei in servizio presso l'Università di Foggia e tre in servizio presso altre sedi universitarie, in modo da garantire la presenza in commissione di esperti dei vari ambiti nel quale si articola il corso di Dottorato. Qualora si realizzino le condizioni di cui al comma 5 dell'art.7, del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato, devono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli Enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.

Vengono nominati i membri effettivi e i membri supplenti in pari numero.

La presidenza della commissione è assunta dal professore di I fascia più anziano in ruolo; a parità dal più anziano anagraficamente. In assenza di professori di I fascia, la presidenza è assunta dal professore di II fascia.

Le designazioni - in numero pari a sei o a nove - dovranno essere effettuate entro la data fissata dal Rettore e comunicate tempestivamente anche a mezzo fax all'Ufficio competente. Nel caso in cui il Collegio dei Docenti, non dovessero provvedere nei termini indicati, la designazione sarà effettuata dal Rettore sentito il Coordinatore del dottorato.

La Commissione, nominata con Decreto del Rettore, dovrà concludere i lavori, di norma, entro il 15 ottobre onde consentire l'avvio del corso di Dottorato entro il 1 novembre successivo.

L'avvio del corso in data successiva al 1 novembre e comunque, di norma, non oltre il 31 dicembre, è ammesso previa esplicita dichiarazione da parte del Coordinatore del Dottorato, del recupero delle attività non svolte.

Art. 3

L'ammissione avviene sulla base della valutazione dei titoli, del Curriculum Vitae, di un Progetto di ricerca, attinente al Settore scientifico del Dottorato, proposto dal candidato, di un colloquio, che potrà essere tenuto, su richiesta dei singoli candidati, in lingua inglese, e della conoscenza dell'inglese. Per i candidati stranieri, il colloquio potrà essere svolto anche per via telematica mediante piattaforme compatibili. I candidati potranno, eventualmente, presentare una lettera di referenze redatta da soggetti di elevata qualificazione per documentabili attività svolte nell'ambito specifico del progetto di ricerca proposto.

I titoli e tutta la documentazione presentata potranno essere anche in lingua inglese o in altra lingua, ritenuta fondamentale nell'ambito specifico del dottorato di ricerca, che sarà indicata nel bando.

In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a 60 punti per i titoli e 60 per il colloquio. In caso di diversa valutazione da parte dei Commissari degli esiti del colloquio, ognuno di essi attribuisce al candidato fino a 20 punti.

Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

I candidati sono ammessi al corso secondo l'ordine della graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti disponibili.

In caso di rinunce degli aventi diritto subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria.

La procedura concorsuale deve assicurare una idonea valutazione comparativa dei candidati e deve tener conto delle disposizioni previste dal bando di concorso. Più precisamente, le Commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali.

I membri della Commissione Giudicatrice, prima dell'inizio della procedura selettiva, potranno in essere i seguenti adempimenti:

- a) sottoscrizione della dichiarazione, dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti, che non sussistono situazioni d'incompatibilità tra essi e i concorrenti ai sensi degli artt.51 e 52 c.p.c.;
- b) determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli;

Per quanto attiene al colloquio, il medesimo verterà sulla discussione del Progetto di ricerca proposto da ciascun candidato e sulle tematiche di ricerca inerenti al Dottorato.

Le Commissioni giudicatrici fissano la data del Colloquio comunicando data, ora e luogo prescelti all'Ufficio competente almeno 30 giorni prima delle date fissate che provvederà a convocare i candidati.

In relazione alla specificità del dottorato, all'atto della presentazione della "scheda-proposta" di istituzione del dottorato medesimo, potrà essere chiesto, evidenziandone le motivazioni, che l'esame di ammissione venga svolto con il sostenimento di una prova scritta ed una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. In tal caso la Commissione attribuirà ad ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove che saranno svolte secondo la normativa generale sull'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Nel bando per l'ammissione al Dottorato di ricerca verrà indicata la modalità di svolgimento della procedura selettiva.

Le Commissioni Giudicatrici, espletate le prove concorsuali, devono consegnare i relativi verbali delle sedute nonché tutti gli atti del lavoro svolto al Rettore che provvede con proprio decreto all'approvazione degli atti del concorso. Gli atti del concorso sono pubblici; agli stessi è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 241/90. Il Rettore può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.

Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato ammesso al corso, decade qualora non esprima la propria accettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Nell'ipotesi in cui uno degli ammessi rinunci entro e non oltre un mese dall'inizio del corso troverà applicazione la medesima disciplina della decadenza.

I corsi del primo anno dovranno avere inizio entro e non oltre il 1° Novembre di ogni anno. L'avvio del corso in data successiva al 1° Novembre e comunque, di norma, non oltre il 31 Dicembre è ammesso previa esplicita dichiarazione da parte del Coordinatore del Dottorato del recupero delle attività non svolte.

PARTE TERZA

Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di dottore di ricerca.

Art. 4

La commissione giudicatrice, nominata con Decreto rettorale, sentito il Collegio dei Docenti è composta da tre membri scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo, dei settori scientifico-disciplinari a cui si riferisce il corso. Almeno due membri devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio dei Docenti.

La commissione può essere integrata da non più di due esperti, appartenenti a strutture pubbliche e private di ricerca anche straniere.

Nel caso di un dottorato comprendente curricula differenziati, il Collegio dei Docenti può chiedere al Rettore la costituzione di più commissioni giudicatrici, composte ciascuna per ogni curriculum da componenti afferenti a settori scientifico-disciplinari ai quali fanno più specificatamente capo i singoli curricula.

Nessun docente può far parte, nello stesso ciclo, di più di una Commissione Giudicatrice per i corsi di Dottorato avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Foggia

Entro il 15 novembre di ciascun anno, il Collegio dei docenti propone al Rettore i nominativi dei docenti in numero di sei (di cui due ordinari, due associati e due ricercatori). Nel caso si debbano costituire più commissioni giudicatrici, il Collegio dei docenti propone sei nominativi per ogni commissione (di cui due ordinari, due associati e due ricercatori).

L'individuazione dei membri effettivi e dei membri supplenti tra i docenti proposti avviene pubblicamente e mediante sorteggio effettuato dal Rettore, dal Direttore Amministrativo o da un suo delegato e da un Funzionario entro il 30 Novembre di ciascun anno.

La Commissione giudicatrice è tenuta a concludere improrogabilmente le operazioni relative all'esame finale entro 90 giorni dalla data del Decreto Rettorale di nomina.

Le eventuali dimissioni dei componenti della Commissione, adeguatamente motivate, acquistano efficacia all'atto dell'accoglimento da parte del Rettore. Ogni membro effettivo dimissionario viene sostituito con il membro supplente appartenente allo stesso ruolo.

Decorso tre mesi dalla data del Decreto rettorale di nomina senza che la Commissione abbia concluso i propri lavori, essa decade ed il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti, alla quale sono assegnati due mesi dalla data del Decreto Rettorale di nomina per la conclusione delle valutazioni.

PARTE QUARTA

Ammissione all'esame per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Art. 5

Il dottorando che intenda essere ammesso all'esame finale deve presentare domanda di ammissione entro il 30 novembre immediatamente successivo alla conclusione del corso di Dottorato, corredata dalla delibera del Collegio dei Docenti, relativa all'ammissione all'esame finale.

Il dottorando, ricevuta comunicazione dall'Ufficio competente della composizione della Commissione, provvederà ad inviare tempestivamente, la propria tesi ai commissari, unitamente alla relazione del Collegio dei docenti; i commissari esterni, non facenti parte del Collegio dei Docenti sono tenuti a inviare, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, al Coordinatore del Dottorato una breve relazione scritta nella quale confermano o meno l'ammissione del candidato alla prova finale. In caso di motivato giudizio negativo di entrambi i commissari esterni, il Collegio dei Docenti può decidere di ammettere ugualmente il candidato all'esame finale previsto per l'anno in corso ovvero di rinviare il candidato all'esame finale per l'anno successivo.

Art. 6

La tesi finale, da presentarsi all'Università sede d'esame, può essere redatta anche in lingua inglese. I candidati, entro il **30 dicembre** dell'anno conclusivo del dottorato, consegnano all' Ufficio competente, la tesi di dottorato "in extenso" su CD, unitamente a una stampa del frontespizio firmato dal docente che ne ha curato la supervisione; una copia a stampa verrà consegnata al Coordinatore del dottorato.

Proroga alla presentazione della tesi

Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, vuoi per la complessità del tema scientifico, vuoi per accidentali impedimenti che possano giustificare il ritardo, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti formulata non più tardi del **15 novembre**, con proprio decreto, ne autorizza la proroga di dodici mesi ed ammette il candidato agli esami previsti per il ciclo successivo, anche in altra sede in caso di mancata attivazione del corso. In tal caso il Collegio dei docenti potrà proporre una o più sedi presso cui il candidato concluderà l'iter per il conseguimento del titolo.

Entro il **30 settembre** successivo il candidato dovrà comunicare la sede universitaria presso cui intenderà sostenere l'esame finale, al fine di consentire la trasmissione dei relativi atti.

La proroga non comporta in alcun modo oneri di carattere economico per l'Università né ulteriore titolo alla borsa di studio o ad altre agevolazioni eventualmente consentite dall'Università di Foggia.

Ad evitare disparità di trattamento si indicano i casi in cui si può presentare richiesta di proroga per la presentazione della tesi:

- a) Malattia: occorre idonea documentazione medica;
- b) Caso fortuito e forza maggiore;
- c) Maternità o gestazione: documentazione ostetrica o ginecologica;
- d) Esigenza di approfondimento della tesi di dottorato, con parere del collegio dei docenti.

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

Art. 7

Il titolo di Dottore di Ricerca, a giudizio insindacabile della Commissione, si consegue all'atto del superamento dell'esame finale ed è conferito dal Rettore; l'Università sede d'esame rilascia il

diploma originale del titolo di dottore di ricerca. Successivamente al rilascio del titolo, l'Università medesima cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze corredate dal giudizio espresso dalla Commissione.

PARTE QUINTA

Compensi per le Commissioni

Art. 8

Ai componenti delle suddette Commissioni viene erogato un compenso e, qualora spettante, il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

SCADENZE ESAMI FINALI

- Entro il **15 Novembre** giudizio di ammissione o meno all'esame finale da parte del Collegio Docenti;
- Entro il **31 ottobre** presentazione istanza di proroga accompagnata da conforme parere del Collegio dei Docenti;
- Entro il **30 Novembre** inoltrato al Rettore domanda di ammissione esami finali;
- Entro il **30 Dicembre** inoltrato al Rettore della tesi di dottorato "in extenso" su CD, unitamente a una stampa del frontespizio firmato dal docente che ne ha curato la supervisione con annesso giudizio del Collegio Docenti e relazione scientifica.
- Entro **3 mesi** dal Decreto del Rettore di nomina, conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice.